Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Sabato, 31 luglio** — **Numero 180**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1037 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1920, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921 e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1919 e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE

SFORZA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 1031 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dall'ufficio del registro e bollo di Perugia sono distaccati i sottoindicati servizi e i attribuiti all'altro ufficio in luogo denominato « Ufficio del demanio ».

a) Tasse sugli automobili, motocicli, velocipedi ed autoscafi;

b) Diritti sui certificati catastali, estratti e copie;

c) Vendita di tutte le specie di valori bollati a privati ed a distributori secondari, comprese quelle per le tasse sulle profumerie, sulle specialità medicinali e sui vini e liquori, escluse soltanto le marche doppie per la tassa sul prezzo di vendita o di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti tutti considerati di lusso e sugli scambi che restano all'ufficio del registro.

Art. 2.

In conseguenza di tale distacco i rami di servizio tra i due uffici sono ripartiti in conformità all'annessa tabella vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale del registro

e bollo approvato col decreto Reale 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni dei due uffici viene determinata in via presuntiva come segue:

per l'ufficio del registro e bollo L. 1,370,000;

per l'ufficio del demanio L. 780,000.

Il presente decreto andrà in attivazione col 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA dei servizi attribuiti ai singoli Uffici demaniali di Perugia.

1. — *Ufficio del registro e bollo.*

a) Registrazione degli atti pubblici, privati e giudiziari.

b) Tasse di successione.

c) Tasse di manimorte.

d) Tasse a debito.

e) Diritti di segreteria.

f) Tasse sulle concessioni governative (esclusi i permessi per porto d'armi e di caccia).

g) Bollazione con punzone, con marche e con visto per bollo.

h) Tasse in surrogazione del bollo e registro.

i) Tassa di bollo sulla vendita di gioielli ed altri oggetti preziosi.

k) Tassa di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici, e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici.

l) Tassa di bollo sul prezzo di vendita o di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti tutti considerati di lusso e sugli scambi.

m) Tasse di bollo di ogni altra specie riscuotibili in modo virtuale compresa quella sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione.

n) Valori di bollo (carta per cambiali e marche da bollo a tassa fissa) per uso interno dell'ufficio e per vendita al pubblico.

o) Marche a tassa graduale.

p) Depositi per i ricorsi in Cassazione.

2. — *Ufficio del demanio.*

a) Amministrazione dei patrimoni dell'antico demanio, dell'asse ecclesiastico, dell'azienda speciale e del demanio forestale e del fondo pel culto.

b) Tasse scolastiche.

c) Tasse sul porto d'armi per caccia e difesa.

d) Diritti di privative industriali.

e) Tasse sugli automobili, motocicli, velocipedi ed autoscafi.

f) Pagamento di spese di giustizia penale.

g) Riscossione di multe e spese di giustizia penale ed amministrativa.

h) Riscossione di diritti sui certificati catastali, estratti e copie.

i) Depositi per spese contrattuali e per adire agli incanti.

k) Diritti di inserzione degli atti delle Società ed Associazioni commerciali nel Bollettino ufficiale delle Società.

l) Diritti a titolo di rimborso di spese per significazione di atti giudiziari all'estero.

m) Vendite di tutte le specie di valori bollati a privati ed a distributori secondari, escluse le marche doppie per tasse sul prezzo di vendita o consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti tutti considerati di lusso e sugli scambi.

Roma, 20 giugno 1920.

Il ministro: TEDESCO.

Il numero 1034 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere con apposite norme all'assunzione, al trattamento economico ed alla disciplina del personale di infermeria e di servizio degli Istituti clinici e di patologia dell'Università di Roma;

Veduto che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica sono iscritti i fondi necessari per provvedere al pagamento delle retribuzioni assegnate al detto personale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per il personale di infermeria e di servizio degli Istituti clinici e di patologia dell'Università di Roma, firmato, d'ordine Nostro, dal predetto ministro per l'istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO per il personale di assistenza e di servizio degli Istituti clinici e di patologia della R. Università di Roma.

Art. 1.

Il personale infermiere e di servizio addetto agli Istituti clinici e di patologia della R. Università di Roma è ripartito nelle seguenti categorie:

1. Sorveglianza.
2. Assistenza immediata.
3. Assistenza ausiliaria.

La prima categoria comprende i capi sala e sorveglianti; la seconda comprende gl'infermieri ed il personale adibito a servizi speciali, di ordine tecnico, negli Istituti e nei laboratori; la terza comprende i portieri, i portantini ed i serventi.

Art. 2.

Il personale è reclutato dal direttore di ciascun Istituto in relazione alle esigenze dell'Istituto e dei suoi servizi e con accertamento della idoneità di esso rispetto alle funzioni che gli saranno demandate.

Potrà anche essere prescritto, su proposta del Consiglio dei clinici, sanzionata dal Ministero, che l'assunzione del personale o di alcune categorie di esso segua risultati di prova di esame.

In ogni caso le persone da essere assunte in servizio negli Istituti, dovranno essere fornite del certificato negativo di penalità, di quello di buona condotta, della licenza della scuola elementare, e non avere più di 30 anni di età.

Art. 3.

Il personale di assistenza immediata e di assistenza ausiliaria è

assunto in servizio provvisoriamente a titolo di esperimento e con un contratto di lavoro per un tempo non superiore ad un anno.

Conseguite due conferme annuali nel servizio, il personale viene assunto definitivamente con un contratto di lavoro novennale, da rinnovarsi alla scadenza di ciascun novennio.

I sorveglianti ed i capi sala saranno scelti dai direttori degli Istituti tra il personale già assunto definitivamente in servizio.

Art. 4.

Il personale di ciascuna categoria ha lo stretto obbligo di osservare le norme di servizio interno determinate dal direttore di ciascun Istituto ed approvate dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 5.

Al personale predetto sono corrisposte le paghe che, per ciascuna categoria del corrispondente personale, sono assegnate dall'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma al suo personale.

Si applicano altresì al personale delle cliniche le altre disposizioni rispetto al trattamento economico che sono contenute negli articoli 58, 60 e 61 del regolamento per il personale di assistenza del Pio Istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma.

Art. 6.

Tutto il personale di servizio sarà assicurato per la vecchiaia, contro gli infortuni e contro la invalidità, giusta le norme e alle condizioni fissate dalle leggi vigenti.

Art. 7.

In caso di malattia i componenti del personale possono, su loro domanda, essere curati gratuitamente nelle cliniche.

Il personale infermo percepirà l'intero salario durante la malattia.

Il salario però sarà ridotto alla metà, quando le assenze per malattia superino complessivamente sessanta giorni nel corso di un anno.

Dopo il periodo di 4 mesi di malattia cessa qualsiasi indennità, e viene effettuata una visita collegiale sanitaria per stabilire se sia da fare luogo al licenziamento.

Quando la malattia sia improvvisa, e di tale eccezionale gravità da rendere impossibile senza manifesto pericolo il trasporto dell'infermo, questi potrà rimanere in cura a domicilio, ove ciò sia ritenuto necessario dal direttore dell'Istituto o dal sanitario da lui delegato alla visita.

Art. 8.

Sono considerate come ingiustificate quelle assenze dal servizio anche temporanee, che non siano dovute a ragioni di salute, constatate dal sanitario di fiducia del direttore dell'Istituto, e quelle che, dipendenti da eccezionali motivi di forza maggiore, non siano documentate nella giornata successiva all'assenza dall'Istituto.

Art. 9.

Il personale, che intende abbandonare il servizio, ha l'obbligo di darne avviso almeno un mese prima.

Art. 10.

Il personale ha diritto a giorni 15 di licenza ordinaria per anno, nell'epoca che disporrà il direttore.

Trascorso un anno senza che sia stata usufruita la licenza ordinaria, questa non potrà aggiungersi a quella dell'anno seguente.

Le licenze ordinarie possono essere sospese per esigenze di servizio, e gli assenti dovranno, se richiamati, riassumere immediatamente servizio.

Art. 11.

Subordinatamente alle esigenze del servizio potranno anche essere accordate licenze straordinarie, con perdita di ogni emolumento, non oltre la durata di un mese dal direttore dell'Istituto, e fino a tre mesi dal Consiglio dei clinici.

Art. 12.

Le mancanze del personale si distinguono in colpe lievi e gravi.

Costituiscono colpe lievi:

a) inosservanza dell'orario, delle istruzioni e degli ordini ricevuti;

b) ritardo e negligenza nell'adempimento delle mansioni a ciascuno affidate.

Art. 13.

Costituiscono mancanze gravi:

1° recidiva nelle mancanze di cui al precedente articolo;

2° irregolare condotta dentro e fuori dell'Istituto;

3° false dichiarazioni di malattia;

4° mancanza di rispetto verso i superiori;

5° scorretto trattamento verso i malati.

Art. 14.

Saranno ritenuti dimissionari senza pregiudizio della eventuale azione penale, secondo le vigenti leggi, coloro che arbitrariamente abbandonano l'ufficio o prestano l'opera loro in modo da interrompere o perturbare la regolarità e continuità del servizio.

La dichiarazione di dimissione sarà emessa dal direttore dell'Istituto, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 17.

Art. 15.

Il salariato incorre nella destituzione d'ufficio:

a) per qualsiasi condanna definitiva riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitti di peculato, concussioni, corruzioni, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna definitiva che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 16.

Le mancanze lievi di cui all'art. 12 sono punite dai direttori dell'Istituto dopo udita la parte interessata:

a) con ammonizione semplice;

b) con la multa non superiore a una giornata di paga.

Art. 17.

Le mancanze gravi di cui all'art. 13 sono punite:

a) con la multa superiore ad una giornata di paga e non oltre le L. 50;

b) con la sospensione temporanea dalla mercede, e non oltre gli otto giorni;

c) con il licenziamento.

Il giudizio relativo alle colpe gravi deve essere pronunciato da una Commissione di tre professori eletti anno per anno dal Collegio dei clinici, ed alla quale si aggiunge un delegato dal Ministero della istruzione pubblica anno per anno, ed un delegato del personale di assistenza e di servizio eletto, anno per anno, nel seno del personale stesso.

Art. 18.

Contro le punizioni inflitte dal direttore dell'Istituto l'interessato può ricorrere, entro 8 giorni, al giudizio della Commissione disciplinare.

Contro la decisione della Commissione, per le mancanze gravi di cui all'art. 18, può ricorrere entro 15 giorni al Ministero della istruzione pubblica.

Art. 19.

Il salariato che viene sottoposto a procedimento penale resta sospeso fino all'esito del processo.

Durante questo tempo può essere concessa dal Ministero la corresponsione di un terzo del salario alla famiglia dell'accusato.

In caso di assoluzione per inesistenza di reato, e salvo i provvedimenti disciplinari che si ritengono opportuni, cessano gli effetti della sospensione e l'interessato percepirà le quote di salario non pagate alla famiglia.

Art. 20.

Disposizioni transitorie.

Una Commissione composta di due delegati del Consiglio dei clinici, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione pubblica e di un rappresentante del Ministero del tesoro, provvederà, indipendentemente anche dalle condizioni di cui all'ultima alinea dell'articolo 2, alla sistemazione del personale attualmente in servizio, tenuto conto delle esigenze proprie di ciascun Istituto.

Il personale che abbia almeno due anni di effettivo servizio sarà senz'altro assunto, con le forme di cui all'art. 3 e coloro che abbiano un servizio minore verranno assunti con le stesse forme allo scadere del biennio di effettivo servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica

CROCE.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 maggio 1916, n. 568, e 9 giugno 1918, n. 779, contenenti modificazioni al servizio dei buoni del tesoro ordinari;

Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916 e 19 giugno 1918, coi quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi;

Determina:

I buoni del tesoro ordinari nominativi da emettersi nell'esercizio finanziario 1920-921, sono stampati su carta bianca, la quale porta nel centro del titolo, in filigrana a filetto chiaro la leggenda « Buono del tesoro » ed uno stemma nazionale, racchiusi in una cornice a fregi, pure filogranata a filetto chiaro e, nelle due parti laterali destinate alla matrice ed alla contromatrice porta uno stemma nazionale foggiato in filigrane chiare.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale porta stampato in tinta bigia il titolo con la relativa matrice e contromatrice.

Il titolo consta di una elegante cornice, a motivi geometrici, che racchiude il testo composto della leggenda « Regno d'Italia - Buono del tesoro nominativo - Esercizio 1920-921 » delle indicazioni relative al valore (stampato) del buono, delle indicazioni relative alla persona a cui favore dovrà essere pagato il buono, alla data e luogo di pagamento del capitale, alla serie e numero progressivo del buono, alla data e luogo di rilascio del buono.

I buoni del taglio da L. 500.000 (serie H) portano inoltre l'indicazione del valore capitale in traforo.

Due liste verticali con la leggenda « Direzione generale del tesoro », racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo, servono a separare il titolo dalla matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti del bollo a secco del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 22 luglio 1920.

Il ministro: MEDA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090 (allegato *E*) e 29 dicembre 1916, n. 1771;

Decreta:

A datare dal 1° agosto p. v. i prezzi di vendita dei fiammiferi al pubblico sono stabiliti come appresso:

A. — *Fiammiferi di cera.*

Tipo n. 1 - Scatole di cartone con 30 cerini centesimi 20 l'una.
Tipo n. 2 - Scatole di cartone con 70 cerini centesimi 35 l'una.
Tipo n. 3 - Scatole di legno con 70 cerini centesimi 35 l'una.
Tipo n. 4 - Scatole di cartone con 110 cerini centesimi 45 l'una.
Tipo n. 5 - Scatole di legno con 110 cerini centesimi 45 l'una.
Tipo n. 6 - Scatole di cartone con 110 cerini (Pro Mutilati) centesimi 45 l'una.

B. — *Fiammiferi di legno paraffinati.*

Tipo n. 1 - Scatole di legno con 40 fiammiferi centesimi 20 l'una.
Tipo n. 2 - Bustine di cartone con 28 fiammiferi centesimi 25 l'una.
Tipo n. 3 - Scatole di cartone con 200 fiammiferi da camera L. 1,20 l'una.
Tipo n. 4 - Scatole di legno con 30 fiammiferi controvento centesimi 80 l'una.

C. — *Fiammiferi di legno solforati.*

Tipo n. 1 - Astucci con 15 fiammiferi centesimi 5 l'uno.
Tipo n. 2 - Astucci con 30 fiammiferi centesimi 15 ogni due.
Tipo n. 3 - Buste o gamelle con 75 fiammiferi centesimi 15 l'una.
Tipo n. 4 - Buste o gamelle con 150 fiammiferi centesimi 25 l'una.
Tipo n. 5 - Scatole di legno con 50 fiammiferi centesimi 15 l'una.
Tipo n. 6 - Bossoli con 75 fiammiferi centesimi 20 l'uno.
Tipo n. 7 - Bossoli con 150 fiammiferi centesimi 30 l'uno.

I tipi nn. 1, 2, 5, 6, 7 di fiammiferi di legno solforati saranno venduti al pubblico sino ad esaurimento delle attuali scorte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 19 luglio 1920.

Il ministro: TEDESCO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti Luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525 (alleg. L), e 10 maggio 1917, n. 813;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1917, n. 13718;

DECRETA:

Art. 1.

A datare dal 1° agosto 1920 la vendita al pubblico nel Regno delle carte da giuoco nazionali (comuni e di lusso) è fatta in base ai prezzi della tariffa annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le fascette-contrassegno di monopolio di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale 23 giugno 1917, n. 13718, sono stampate nei seguenti colori a seconda dei prezzi di vendita stabiliti pei vari tipi di carte da giuoco, e cioè:

Colore giallo cupo per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 3,80.

Colore giallo chiaro per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 4,50.

Colore verde per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 5.

Colore violetto cupo per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 5,50.

Colore azzurro per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 6.

Colore bruno-rosso per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 7.

Colore rosso vivo per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 7,50.

Colore tinta bigia per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 8,50.

Sulle fascette è impressa la leggenda: « Monopolio carte da giuoco », ed è indicato il prezzo di vendita al pubblico.

Il bollo ad inchiostro bruno che, per il disposto dell'art. 4 del ripetuto decreto Ministeriale 23 giugno 1916, n. 13718, deve essere impresso sulla carta che reca il nome della fabbrica ha la leggenda: « Ministero finanze - Direzione generale monopolî ».

Sino ad esaurimento delle attuali fascette esse continueranno ad essere impiegate nella fascettatura dei mazzi, e su di esse verrà indicato il nuovo prezzo di vendita con la dicitura a stampa « Vale L. . . . . ».

Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 giugno 1916, n. 13718, che non sono modificate col presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 19 luglio 1920.

Il ministro: TEDESCO.

TARIFFA per la vendita al pubblico delle carte da giuoco nazionali (approvata con decreto Ministeriale 19 luglio 1920, n. 11327).

Numero di riferimento alla tariffa	Tipo e qualità delle singole carte	Numero di carte in ogni mazzo	Prezzo di vendita al pubblico di ogni mazzo
	Categoria A (*Carte comuni*).		
1	Piemontese	36	
2	Siciliano	40	
3	Sardegna	40	
4	Piemontese	40	
5	Barese	40	
6	Primiera Napoletana	40	
8	Viterbo piccolo	40	3 80
8-*bis*	Viterbo piccolo con Vittorie (Ruggieri)	44	
9	Perugia	40	
11	Mazzo delle Nazioni - Tipo *A*	40	
12	Mazzo delle Nazioni - Tipo *B*	40	
7	Romagnolo	40	
13	Genovese	36	
14	Lombarde (picche e cuori)	40	
15	Sardegna (finissime)	40	
16	Primiera Bolognese	40	
17	Piacenza (figura intera o doppia figura)	40	
17-*bis*	Piacenza (figura intera o doppia figura) con Vittorie (Ruggieri)	44	
18	Padovano (figura intera o doppia figura)	40	
19	Piemontese	52	
20	Bergamasche	44	4 50
21	Genovese	40	
22	Fiorentino piccolo	40	
23	Trevisano	40	
24	Bresciano	52	
25	Viterbo grande	40	
27	Cuccù	40	
28	Mazzo delle Nazioni - Tipo *A*	52	
29	Mazzo delle Nazioni - Tipo *B*	52	
36-*bis*	Primiera Napoletana	48	
37	Bonaventura	32	
30	Genovese	52	
31	Lombarde (picche e cuori)	52	5 —
32	Padovano	52	
33	Fiorentino grande	40	
34	Trevisano	52	
35	Fiorentino piccolo	52	
36	Tarocco siciliano	64	5 —
47	Bonaventura	52	
38	Tarocco Piemontese	54	
39	Tarocco Bolognese	62	5 50
40	Fiorentino grande	52	
52	Tarocco Lombardo	78	
51	Tarocco Piemontese	78	6 —
53	Mercante in fiera	80	7 —
61	Mercante in fiera angoli tondi rovescio elegante	80	
	Categoria B (*Carte di lusso*).		
41	Pocker, angoli dorati	52	
42	Bridge	52	
43	Francesi, angoli dorati, con numeri per Piquot	32	7 —
44	Francesi, angoli dorati, per Goffo	32	
45	Francesi, angoli dorati, per tresette.	40	
48	Francesi, angoli tondi, per Whist	52	
49	Francesi, angoli dorati, per Whist	52	
50	Francesi, angoli dorati, con numeri, per Pocker	52	
54	Inglesi, angoli tondi, con numeri, per Pocker	52	
55	Inglesi tipo linette, id.	52	7 50
56	Francesi extra, angoli dorati, per Whist	52	
58	Carte nazionali uso romagnolo	40	
62	Carte nazionali uso lombardo	52	
57	Cartine eleganti per signora, angoli dorati	52	
59	Inglesi extra, angoli dorati, con numeri per Pocker	52	8 50
60	Gran lusso - Figure miniate, angoli dorati	52	

Roma, 19 luglio 1920.

Il ministro: TEDESCO.

Avvertenze. — Sui prezzi di tariffa è accordato ai rivenditori l'abbuono del dieci per cento, il cui ammontare viene defalcato dall'importo complessivo di ciascuna richiesta. — I rivenditori possono rivolgere le loro richieste a qualsiasi fabbrica del Regno. — Le richieste devono essere compilate esclusivamente sull'apposito Bollettario mod. 3 di cui ogni rivenditore deve provvedersi e che si distribuisce, tanto dai delegati del monopolio presso le fabbriche di carte da giuoco, quanto dai gestori degli uffici di vendita, al prezzo di centesimi 60. — Le carte nazionali di lusso e le carte estere possono essere richieste e vendute soltanto dai rivenditori a ciò autorizzati dal Ministero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti Luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525 (allegato *L*) 10 maggio 1917, n. 813, e 14 giugno 1917, n. 992;

DECRETA:

A datare dal 1° agosto p. v. i prezzi di vendita al pubblico in Italia delle carte da giuoco di produzione estera sono stabiliti nella misura indicata nella qui annessa tabella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 19 luglio 1920.

Il ministro: TEDESCO.

TARIFFA dei prezzi di vendita al pubblico in Italia delle carte da giuoco di produzione estera approvata con decreto Ministeriale n. 11330 del 19 luglio 1920.

Num. di tariffa	Tipo e qualità di carte	Numero di carte per ogni mazzo	Prezzo di vendita per mazzo
	Carte francesi.		
1	Napoletane angoli dorati	40	6 —
2	Piquet angoli dorati	32	7 50
3	Goffo angoli dorati	32	7 50
4	Quadrilateri (tresette)	40	7 50
5	Bolognese angoli dorati	40	6 50
6	Whist angoli dorati	52	8 20
7	Whist fondo unito glacée	52	9 —
8	Whist Poker linen	52	9 —
9	Cartine per signora (pazienza) fondo unito fine	52	9 30
11	Tarocco italiano	78	10 —
13	Whist Poker Bridge	52	8 70
14	Whist Poker (Bicicletta)	52	9 60
15	Whist Poker Mondial	52	9 60
16	Whist Poker Fantasia di lusso (testa di cavallo)	52	11 50
	Carte americane.		
1	Pyramid	32	7 50
2	Fan-Tan	52	7 50
3	Bee-Second (N. 92)	52	7 50
4	Hart's Cr. (N. 444)	52	7 50
5	Mascotte (N. 69)	52	9 —
6	Hart's Fr. W. (N. 68)	52	9 —
7	Bee (N. 92)	52	9 —
8	Squeesers (N. 1352)	52	9 —
9	Monaco (N. 1909)	52	9 —
10	Franco Am. (N. 112)	52	9 —
11	Bridge Whist (N. 3511)	52	10 —
12	Triton Club (N. 42)	52	10 —
13	D. (N.° 8)	52	10 —
14	Tally-Ho (N. 9)	52	10 —
15	De Luxe (N. 42)	52	11 50

Roma, 19 luglio 1920.

Il ministro: TEDESCO.

IL COMMISSARIO GENERALE

per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visto il decreto 29 aprile 1920 e il decreto 17 giugno 1920, numero 910;

Considerato che i latticini freschi prodotti nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno e lasciati nella misura del 50 0|0 in libero commercio hanno raggiunto un prezzo troppo elevato in confronto del loro costo reale;

Considerato che tali alti prezzi non rappresentano che speculazioni e guadagni eccessivi da parte di incettatori e commercianti;

Ritenuta la necessità di provvedere la popolazione di tale gradito e nutritivo alimento a prezzo equo;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi ha facoltà di disporre la requisizione dei latticini freschi prodotti nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno sul quantitativo lasciato in libero commercio.

La requisizione sarà esercitata in confronto degli incettatori, produttori e commercianti ai prezzi, per merce resa in magazzino della Delegazione ministeriale di Napoli, contemplati dall'art. 2 del decreto 29 aprile 1920.

Art. 2.

La Delegazione ministeriale di Napoli è incaricata della eventuale requisizione dei latticini prodotti nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno.

Le Commissioni per la requisizione dei cereali nelle Provincie suddette coopereranno in stretta armonia con la Delegazione ministeriale di Napoli a tale requisizione dei latticini.

Art. 3.

È proibita la esportazione dei latticini freschi dalle provincie di Napoli, Caserta e Salerno.

Gli agenti di polizia giudiziaria, il delegato Ministeriale per i Consorzi di latticini di Napoli e i suoi delegati e gli ufficiali delle Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali sono incaricati dell'osservanza di tali disposizioni.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18aprile 1919, n. 496.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 luglio 1920.

Il commissario generale: SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED I CONSUMI ALIMENTARI

Visti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 49 e i decreti Reali 18 aprile 1920, n. 459 e 17 giugno 1920, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

Le Commissioni casearie provinciali, istituite col decreto Reale 18 aprile 1920, n. 459, nello stabilire il prezzo del latte per uso industriale in riferimento ai prezzi dei latticini, devono tenere per base il prezzo conseguito dai prodotti caseari preferibilmente sulla scorta dei bollettini pubblicati periodicamente presso le diverse Camere di commercio fra loro confrontati, le rese del latte, le spese di lavorazione, il valore dei cascami, l'equo compenso per l'industriale e tutti gli altri elementi di cui le Commissioni credessero opportuno valersi per un più sicuro giudizio.

Art. 2.

Nella determinazione del prezzo a riferimento da stabilirsi a norma dell'art. 1° del decreto Reale 18 aprile 1920 e dell'art. 1° del presente decreto, la Commissione provinciale casearia non deve tenere alcun calcolo di ogni soprapprezzo che a qualsiasi titolo fosse stato pagato dall'industriale al produttore di latte, ma deve tener conto dell'eventuale onere per differenza in meno fra il prezzo del latte per diretto uso alimentare e quello del latte per uso industriale.

Art. 3.

L'epoca per la determinazione del prezzo a riferimento, è stabilita dalla Commissione tenendo conto delle speciali condizioni della produzione locale e del commercio caseario della Provincia.

Art. 4.

Ogni Commissione casearia provinciale provvede alla raccolta dei dati statistici necessari per stabilire:

a) le quantità del latte destinato al consumo diretto delle popolazioni della Provincia;

b) le quantità del latte lavorato ad uso industriale;

c) le differenze unitarie di prezzo fra il latte di consumo diretto e quello industriale in rapporto alle singole quantità, onde derminare le relative compensazioni.

Art. 5.

Agli effetti di cui nell'art. 8 del decreto Reale 18 aprile 1920, il prefetto, su parere della Commissione casearia, stabilisce la quota per ogni quintale di latte lavorato da versarsi da tutti i produttori di latticini della Provincia nella Cassa di un Istituto di credito da esso designata. Da tale quota la Commissione preleva L. 1,50 per la costituzione di un fondo comune destinato a compensare la differenza in meno del prezzo del latte per uso alimentare spedito fuori Provincia.

Art. 6.

Ai fini di cui nel precedente articolo:

a) ogni Comune della Provincia è tenuto a far pervenire mensilmente e non oltre il giorno 10 di ogni mese alla Commissione casearia la distinta dei fornitori di latte alimentare destinato al consumo delle popolazioni con la indicazione del nome del fornitore, della quantità fornita, del prezzo di vendita o di requisizione.

Non sarà denunziato il latte non requisito o che non sia oggetto, perchè venduto direttamente in piccoli quantitativi dal produttore al consumatore, di regolare fornitura sotto il controllo del Comune;

b) ogni industriale del latte è tenuto a denunciare mensilmente alla Commissione casearia e non oltre il giorno 10 di ogni mese, le quantità di latte ricevute dai singoli fornitori nel mese precedente e lavorato nel proprio stabilimento. La denuncia deve essere accompagnata da vaglia o da assegno bancario a favore dell'Istituto di credito che verrà indicato, per somma corrispondente alla quantità del latte ricevuta dai produttori moltiplicata per la quota stabilita per ogni quintale o ettolitro di latte come dal precedente art. 5.

Art. 7.

I moduli per le denuncie sono forniti dalle Commissioni casearie. La prima denuncia riguarderà il periodo dal 24 aprile al 31 luglio 1920.

Art. 8.

Le Commissioni casearie hanno ogni più ampia facoltà di indagine e di controllo per accertare la veridicità delle denuncie da parte degli interessati, e di prendere gli opportuni provvedimenti per reprimere gli abusi che venissero accertati.

Art. 9.

La erogazione del fondo comune per compensare le differenze in meno del prezzo del latte per uso alimentare spedito fuori Provincia è fatta a cura di una Commissione centrale con sede a Milano composta dei presidenti delle Commissioni casearie provinciali.

La segreteria della Commissione provvede all'incasso delle somme dovute dalle singole Commissioni casearie provinciali a mente della seconda parte dell'art. 5; alla raccolta dei dati relativi alle effettive forniture di latte ad altri centri urbani fuori Provincia; alla fissazione dei compensi che risulteranno dovuti per ogni quintale di latte esportato dalla Provincia e al relativo pagamento.

A tale scopo è fatto obbligo a tutti gli industriali esportatori di latte comunque preparato di denunziare alla Commissione centrale del latte, entro la prima decade di ogni mese, il quantitativo del latte spedito con la precisa indicazione del prezzo ricavato.

È fatto pure obbligo ai Comuni riceventi di denunziare al detto Ufficio, mensilmente ed entro la prima decade di ogni mese, il quantitativo di latte ricevuto da fuori Provincia ad ogni singolo fornitore con la indicazione del prezzo pagato.

Art. 10.

I fondi necessari alle spese di funzionamento delle Commissioni casearie provinciali e della Commissione centrale saranno prelevati dalle somme incassate per il disposto dell'art. 5.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1919, n. 497.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 luglio 1920.

Il commissario generale: SOLERI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA.

Visto il ricorso in opposizione prodotto dal sig. conte Gennaro Gaetani di Laurenzana, contro l'ordinanza di questo Collegio del 25 marzo 1920;

Esaminati gli atti;

Udito il relatore gr. uff. Gatti;

Ritenuto che con ordinanza del 25 marzo 1920 questo Collegio pronunziava l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo Pafiulo e Selva, sito in territorio del comune di Capriati al Volturno, riportato nel catasto rustico di detto Comune all'art. 1503, sez. D, nn. 497, 498, di proprietà del sig. conte Gennaro Gaetani di Laurenzana;

Che contro tale ordinanza notificata il 12 giugno 1920, il predetto conte Gaetani ha prodotto ricorso in opposizione, pervenuto a

mezzo postale, con piego raccomandato, il successivo giorno 26 giugno, con cui sostiene che il fondo Padulo e Selva non trovasi in alcuna delle condizioni volute dalla legge per potersene autorizzare l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti ed in particolare non è suscettibile di importanti trasformazioni culturali, e chiede la revoca dell'ordinanza impugnata.

Che fissatosi dal presidente di questo Collegio il termine alle parti per la presentazione delle eventuali deduzioni, il rappresentante dell Opera nazionale per i combattenti ha dedotto l'irricevibilità del proposto ricorso in opposizione, per non essere stato notificato e depositato a norma dell'art. 11 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612;

Considerato che l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Opera nazionale è fondata. L'art. 11 del citato regolamento dispone che la parte, la quale intenda opporsi all ordinanza può ricorrere al Collegio centrale notificando mediante atto di ufficiale giudiziario il proprio ricorso motivato alla controparte e che l'originale ricorso, con il referto dell'ufficiale giudiziario, debba depositarsi nella segreteria del Collegio.

Tale prescrizione tassativa non è stata nella specie osservata, essendo stato il ricorso spedito a mezzo postale al Collegio centrale, senza farsene la notificazione all'Opera, nè il deposito nelle dovute forme.

Dal che segue l'irricevibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Collegio dichiara irricevibile il ricorso in opposizione del signor conte Gennaro Gaetani di Laurenzana contro l'ordinanza del 25 marzo 1920 di questo Collegio.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 luglio 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Gatti*, estensore — *Brizi* — *Zattini*.

A. Castellani, segretario.

La presente definitiva ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale, il giorno 17 luglio 1920

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 22 luglio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

Comunicato.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che nell'adunanza, tenutasi in seconda convocazione il 15 luglio 1920 presso la Prefettura di Genova, i creditori del comune di Carro hanno, agli effetti dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, accettato, in via di transazione, di ridurre al 5 per cento i loro crediti transigibili verso il predetto Comune.

Per il presidente: PIRONTI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle borse del Regno nel giorno 30 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3 50 % netto (1906)	71.70	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74 34	—

Corso medio dei cambi

del giorno 30 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

Parigi 143.13 Londra 70.465 Svizzera 321,50 Spagna . . . . – New York 18,86 Oro 279,385

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pomaretto, in provincia di Torino, è stato, con decreto del 28 corrente, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Buttapietra, in provincia di Verona è stato, con decreto del 28 corr., esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 26 luglio 1920, in Pennapiedimonte, provincia di Chieti, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Guardiagrele.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 10 giugno 1920:

Barale comm. Carlo, vice direttore generale, promosso direttore generale con lo stipendio annuo di L. 14,000.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 27 giugno 1920.

Bonacci cav. Emilio, colonnello, il R. decreto 16 novembre 1919, col quale il predetto ufficiale, in posizione ausiliaria, venne ricollocato in congedo dal 25 settembre 1919, è modificato nella parte relativa alla decorrenza del provvedimento che deve intendersi portata al 25 novembre 1919.

Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 17-20 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di settembre e ottobre 1918.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo 17-20 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.			
8-5-1918	« The Long-Bell Lumber Company », a Kansas, Missouri (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: legname greggio e lavorato. Già registrato negli S. U. d'America al n. 116332	157-84	16956	8-10-1918
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).			
21-5-1918	Bavestrello & C.ia (Ditta), a Buenos Aires (Argentina)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e commestibili in genere, esclusi amido, riso, paste, prodotti di pomodoro e frutta.	157-63	16988	9-9-1918
28-6-1918	Bigoni & F.lli Guglielmino (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve alimentari, frutta sciroppata e marmellate	157-89	17063	8-10-1918
6-6-1918	Bonatti F. & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	157-68	17002	9-9-1918
6-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato all'essenza di banana.	157-69	17003	9-9-1918
6-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	157-70	17004	9-9-1918
6-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	157-71	17005	19-9-1918
6-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	157-72	17006	19-9-1918
6-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato al latte	157-73	17007	19-9-1918
13-6-1918	Mutti Fratelli (Ditta), a Basilicanova (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro.	158-17	17020	30-10-1918
29-4-1916	Polli Fratelli (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro.	157-58	16975	6-9-1918
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
3-10-1918	Basili Guido Luigi, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: cognac.	157-91	16634	15-10-1918
3-10-1918	Lo stesso	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: rum.	157-92	16635	15-10-1918
3-10-1918	Lo stesso	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Whisky.	157-93	16637	15-10-1918
3-10-1918	Lo stesso	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: prodotto della natura della grappa e del cognac.	157-94	16638	15-10-1918
3-10-1918	Lo stesso	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: prodotto della natura della grappa e del cognac.	157-95	16639	15-10-1918
3-10-1918	Lo stesso	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: vino spumante.	157-96	16640	15-10-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-3-1918	Basili Guido Luigi, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico della natura della grappa e del cognac.	157-97	16948	15-10-1918
26-3-1918	Lo stesso	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico della natura della grappa e del cognac.	157-98	16949	15-10-1918
26-3-1918	Lo stesso	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico della natura della grappa e del cognac.	157-99	16950	15-10-1918
26-3-1918	Lo stesso	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico della natura della grappa e del cognac.	157-100	16951	15-10-1918
16-5-1918	Del Mastro Enrico, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino aperitivo.	157-48	16964	2-9-1918
8-5-1918	Tennent J. & R., Limited, a Glasgow, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: birra di tutte le qualità.	157-85	16957	8-10-1918
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
10-5-1918	Albonico Leonardo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinstinguere: grasso isolante destinato principalmente per l'aviazione.	157-86	16980	8-10-1918
14-5-1918	Cervoni Luigi, proprietario della Profumeria Silvea, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ciprie, acque di Colonia, estratti, lozioni, cosmetici ed altri articoli inerenti al ramo profumeria.	157-46	16963	2-9-1918
6-5-1918	Rizzi Carlo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per il viso, pomata per le unghie, pomata per la barba, depilatorio, acqua per toletta, acqua per la pulizia delle unghie, brillantina per la barba, per i baffi e per i capelli, acqua di Colonia, acqua da toletta, dentifrici, lozioni per capelli, profumi per fazzoletto, sali da bagno, saponi, polveri di riso, belletti per il viso.	157-59	16976	6-9-1918
25-5-1918	Società Anonima Italiana Vacuum Oil Company, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olî lubrificanti, olî illuminanti, olî per riscaldamento, paraffine, cere e grassi in genere.	157-64	16989	9-9-1918
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**			
20-5-1918	Anderson Thomas, Limited, a Liverpool (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: guarnizioni di asbesto per alte pressioni, manicotti di giunzione in asbesto, asbesto in piastre o lamine, in corda o filo. Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380408	158-11	16987	30-10-1918
15-2-1918	The Beldam Packing and Rubber Co. Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: guarnizioni per motori e macchine Già registrato nella Gran Bretagna al n. 249883	157-83	16906	8-10-1918
3-6-1918	Carena Vittorio, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili e macchine utensili; automobili, motocicli, cicli, loro parti e accessori ad essi relativi; macchine, apparecchi e materiali elettrici in genere.	157-75	17013	19-9-1918
3-6-1918	Ford Henry & Son Inc., a Dearborn, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine trattrici e loro parti ed accessori in genere.	158-15	17000	30-10-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
1-5-1918	Geneva Cutlery Company, a Geneva, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rasoi, coltelli da macellaio, da tasca, da tavola e da cucina, forbici e cesoie e loro parti. Già registrato negli S. U. d'America al n. 118,029	157-42	16954	2-9-1918
6-5-1918	« Manifatture Martiny » (Società in accomandita semplice), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie.	157-56	16973	6-9-1918
12-11-1917	Roe A. V. & Company, Limited, a Hamble (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine di qualunque genere, comprese quelle aeree e loro parti, ma escluse quelle agricole e orticole. Già registrato nella Gran Bretagna al n. 319454	158-2	16696	29-10-1918
14-6-1918	Società Ceramica Richard-Ginori, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coti.	157-87	17025	8-10-1918
14-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coti.	157-88	17026	8-10-1918
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere, e apparecchi fotografici.**			
3-6-1918	« The Black & Decker Manufacturing Company », a Baltimore (S. U. d'america)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: compressori d'aria elettrici. Già registrato negli S. U. d'America al n. 107731	157-67	17001	9-9-1918
6-5-1918	« The Brown Instrument Company », a Filadelfia, Pa (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti scientifici e di misura, quali picometri, tacheometri, registratori di operazioni, termometri, indicatori di pressione e del vuoto, voltametri e simili.	157-60	16977	6-9-1918
11-5-1918	« The Electric Cable Company », a Bridgeport, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fili e cavi elettrici con rivestimento di gomma in genere.	158-3	16982	29-10-1918
24-4-1918	Fabbrica Italiana Pianoforti, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pianoforti, loro parti ed accessori.	157-53	16969	6-9-1918
25-5-1918	« Itala-Film » Società anonima, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole cinematografiche.	157-74	17010	19-9-1918
13-6-1918	Joannes Giuseppe - Fabbrica manometri ed affini, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: manometri ed affini.	158-19	17023	30-10-1918
2-5-1918	Pasquali Film (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole cinematografiche.	157-55	16972	6-9-1918
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
20-2-1918	Biffi Egisto, a Lecco (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: spoletta a percussione per proiettili in genere.	157-82	16868	8-10-1918
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
		. . . .			
		CLASSE IX. — **Materiali e articoli diversi per riscaldamento e illuminazione**			
		. . . .			
		CLASSE X. — **Materiali diversi d'uso domestico non compresi in altre classi, oggetti per sport e giuocattoli.**			
18-6-1918	Fabbrica Italiana Tamponi Fontana & C, (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scatole smontabili per tamponi da timbri con feltri di ricambio.	158-20	17024	30-10-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-4-1918	« The Gillbert A. C. Company », a New Haven (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: giuocattoli.	157-49	16968	2-9-1918
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**			
		. . . .			
		CLASSE XII. — **Pelli, cuoi, selleria, valigieria, carrozzeria, e trasporti in genere.**			
27-8-1917	« The Clyde Cars Company » (Corporazione esistente sotto le leggi dello Stato di Ohio), a Clyde, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli a motore.	158-1	16624	29-10-1918
28-5-1918	Hudson Motor Car Company, a Detroit (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili. Già registrato negli S. U. d'America al n. 111825	158-14	16998	30-10-1918
15-5-1918	Pandolfo Samuel Conner, a St. Cloud (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili. Già registrato negli S. U. d'America al n. 120776	158-13	16993	30-10-1918
8-5-1918	Pensylvania Rubber Company, a Jeannette, Pensylvania (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchioni di gomma per veicoli.	157-44	16959	2-9-1918
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi, ricami**			
14-5-1918	England William J., a Tripoli di Barberia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti d'ogni grnere e qualità.	158-12	16992	30-10-1918
11-3-1918	Manifattura Feo (Ditta), a Catania	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone.	158-4	16984	29-10-1918
27-5-1918	Società anonima Industria italiana Tulli e Giupures, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tulli e manufatti tessili in guipure.	157-66	16996	9-9-1918
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso e d'ornamento personale.**			
7-6-1918	Morton & Crowder Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fermagli per vestiti e fermagli e bottoni per colletti.	157-79	17017	19-9-1918
17-5-1918	« La Rinascente » Società anonima, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: indumenti per bambini.	157-65	16995	9-9-1918
		CLASSE. XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori**			
7-6-1918	Guthrie & Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette. Già registato nella Gran Bretagna al n. 368180	157-76	17014	19-9-1918
7-6-1918	Guthrie & Co. Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette. Già registrato nella Gran Bretagna al n. 368181	157-77	17015	19-9-1918
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
11-6-1918	Martiny Walter, Industria della Gomma (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tacco di gomma.	158-18	17022	30-10-1918
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
3-5-1918	May W. J. & Co. Ltd., a East Twickenham, Middlesex (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta (esclusa carta da parati), oggetti dicancelleria e per rilegare libri. Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380764.	157-43	16955	2-9-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
10-6-1918	Morland & Impey, Ltd., a Northfield (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta, oggetti di cartoleria e di cancelleria e per legatura di libri in genere.	158-16	17008	30-10-1918
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
13-4-1918	Boniscontro dottor L. & M. Gazzone (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	157-52	16966	6-9-1918
10-5-1918	Forno Cesare, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinali e profumerie.	157-62	16981	9-9-1918
10-9-1918	Istituto Opoterapico Nazionale « Pisa », a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	158-10	17188	29-10-1918
17-5-1918	Mallamo Giuseppe, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico.	157-47	16965	2-9-1918
7-9-1918	Menarini Archimede, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	158-6	17182	29-10-1918
7-9-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	158-7	17183	29-10-1918
7-9-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	158-8	17184	29-10-1018
7-9-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	158-9	17185	29-10-1918
24-6-1918	Moretti Lorenzo, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale.	158-5	17039	29-10-1918
7-6-1918	« The Norwich Crape Company 1856, Limited », a St. Augustine's Factory, Norvich (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bende di garza (per medicina e chirurgia). Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380532	157-78	17016	19-9-1918
16-5-1918	Silvestri Mario, a Castelletto Ticino (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	157-50	16994	2-9-1918
15-4-1918	Tedeschi Carlo, a Cologna Veneta (Verona)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico per uso della pelle e delle mucose.	157-51	16947	6-9-1918
14-8-1918	Venturini Piero, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico.	157-90	17113	8-10-1918
31-12-1917	« The Watkins R. L. Company », Cleveland, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rimedio contro la forfora.	157-81	16782	8-10-1918
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
7-5-1918	Angelini Giovanni, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici (colori; appretto, creme, colle, pece, cera).	157-61	16979	9-9-1918
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
6-4-1918	Bianchi Romano, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto lisciviante.	157-41	16953	2-9-1918
29-4-1918	« The Hygienic Toilet Novelties Co. Ltd. », a Londra e Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per pulire, digrassare e lucidare porcellane, marmi, piastrelle, pavimenti, specchi, vetri, statue, strumenti, smalti, posaterie, vasellami, mobili, ecc.	157-57	16974	6-9-1918
7-6-1918	Pucci Ugo e Binazzi Arturo (Ditta), a Pistoia (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico per lavare, smacchiare, detergere, pulire, digrassare, ecc. stoffe o prodotti qualsiansi, ed anche come oggetto di pulizia per uso personale e di lavanda per la testa.	157-80	17018	19-9-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
27-4-1918	Standard Chemical Company, a Pittsburg, Allegheny (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiale chimico luminoso. Già registrato negli S. U. d'America al n. 111028	157-54	16970	6-9-1918
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
		. . . .			
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
8-5-1917	Suckling William and Sons, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dinamo, pile elettriche, strumenti elettrici e quadri elettrici di distribuzione; oggetti d'argento e di metallo prezioso (compreso l'alluminio, il nickel e metallo britannico) ed oggetti placcati con metalli preziosi e gioiellerie; stufe, apparecchi per riscaldare e cucinare; strumenti per ingegneri, architetti e costruttori (esclusi i lavabo completi, latrine e filtri); parti e accessori per automobili, biciclette ed aeroplani, ecc. Già registrato nella Gran Bretagna ai numeri 379131-379132 379134-379135-379660	157-45	16699	2-9-1918

Avvertenza. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel giornale *Les marques internationales*.

Roma, 3 ottobre 1919.

Per il direttore: G. GIULIOZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 17 aprile 1919:

Pensioni militari.

Pisaneschi Maria, ved. Iori, id., L. 211,33 — Ledda orfani di Giovanni, maresc., L. 267,33 — Chiassarini Palmira, ved. Ribeca, id., L. 413,72 — Colombo Giuseppe, maresc. RR. CC., L. 1539,20 — Lello Francesco, id., L. 2290,28 — Banzi Secondo, id., L. 1927,20 — Bartoli Vincenzo, magg. generale, L. 7700 - Bevilacqua Maria, ved. Lessa, brig. g. città, L. 426,87 — Bozzoni Marianna, ved. Degli Uberti, magg gen, L. 2261,66.

Marini Giulia, ved. Trompy, ten. col., L. 1173,33 — Ricotti Maria, ved. Provinciali, cann., L. 303,33 — Pascarella Maria, ved. Valente, maggiore, L. 1120 — Pamphili Agesilao, capitano amm., L. 2101 — Parigi Giuseppe, soldato, L. 337,50 — Vescovi Luigi, id., L. 300 — Mazzella Dorotea, ved. Musco, maresc. maggiore, L. 561,60 — Collerini Armando, soldato, L. 337,50.

Pensioni militari.

Tani Luigi, colonnello cavalleria, L. 5282 — Magrini Luigi, tenente colonnello fanteria, L. 4105 — Veronese Vittorio, id., L. 4573 — Cerruti Antonio, 1° capitano, L. 4062 — Puddu Emilio, id., L. 2829 — Vialardi Vittorio, colonnello cavalleria, L. 4587 — Imoda Luigi, colonnello artiglieria, L. 5326 — Basso Raffaele, colonnello fanteria, L. 5510 — Rossi Luigi, maresciallo maggiore, L. 1762,95 — Flori Alfredo, id., L. 1911,37 — Borra Carlo, maresciallo finanza, L. 2222,12 — Catalano Alfio, appuntato finanza, L. 1240,02 — Califano Civita, ved. Guarino, c. fuochi, L. 448.

Fontana Maddalena, orf. di Pietro, t. caccia., L. 107,60 — Sotis Adelaide, ved. Stracchino, m. RR., L. 374,26 — De Rossi Clarissa, ved. Palma, tenente colonnello, L. 2007 — Della Valle Claudina, ved. Fioravante, m. RR., L. 292 — Zaccone Rodolfo, colonnello amministrazione, L. 6914 — Prata Adriano, maggiore generale, L. 8000 — Tartaro Margherita, ved. Arrigo, c. finanza, L. 533 — Damiani Cristina, ved. Pucci, colonnello, L. 1173,33 — Mulas Giov. Antonio, guardia forestale, L. 958.

Adunanza del 24 aprile 1919:

Pensioni civili.

Raschi Maria, ved. Orsi, professore, L. 576 — Bambi Clorinda, vedova Calvi, ufficiale d'ordine, L. 647 — De Rita Isabella, vedova Pes, ispettore demaniale, L. 891 — Corradini Elvira, védova Bolis, farmacista, L 1099 - Bisceglie Antonio, boll. demaniale (indennità), L. 4133 — Rocati Adelaide, ved. Villonetto, operaio guerra, L. 204,16 — Polastri Angela, ved. Perfumo, ispettore postale, L. 978,66 — Furia Giovanna, ved. Notari, operaio marina, L. 155.

Laura Carolina, ved. Zanei, capo d'Istituto, L. 1767,66 — Cervetto Elena, ved. Serrato 1° ufficiale postale, L. 975,33 — Villardi Petronilla, ved. Giordano, cancelliere, L. 1021 — Manuzzi Alessandrina, ved. Mannella, cancelliere, L. 559,33 — Piergili Giuseppe, preside, L. 5661, di cui: L. 4035,20 a carico dello Stato e L 1625,80 a carico del comune di Spoleto — Sanzotta Maria, ved. Sestino, fanalista, L. 448 — Aldrovandi Maria, ved. Tagliani, ins. finanze, L. 2995,66 — Vassallo Giuseppina, vedova Bisio, giudice, L. 817,66 — Ragazino Pasquale, disegnatore marina, L. 2073.

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio successivo, reg. n. 4, fog. n. 159, il direttore capo di divisione nel Ministero del tesoro, sig. cav. dott. Alfredo Buondonno, è stato esonerato, con effetto dal 1° luglio 1920, dalle funzioni di contabile del Portafoglio, e delle funzioni stesse è stato incaricato, a decorrere dal giorno medesimo, il sig. cavaliere dott. Luigi Liguoro, direttore capo di divisione in detto Ministero.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 3). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
5 %	127243	160 —	Martinengo *Serafina* fu Maggiorino, nubile, dom. a Volvera (Torino), con usufrutto vitalizio a Bruno *Margherita* di Serafino ved. di Martinengo Maggiorino, dom. a Volvera (Torino)	Martinengo *Serafino* fu Maggiorino, *minore* sotto la patria potestà della madre Bruno Florinda Margherita, dom. a Volvera, con usufrutto vitalizio a Bruno *Florinda Margherita* di Serafino, ved. di Martinengo Maggiorino, ecc., come contro
»	95502	360 —	Pelli *Emilio* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Germani *Ida* fu Giuseppe, ved. di Pelli Giovanni, dom. a Gropello Cairoli (Pavia), con usufrutto vitalizio a Germani *Ida* fu Giuseppe, ved. di Pelli Giovanni	Pelli *Pietro Emilio* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Germani *Angela Maria Aida* fu Giuseppe, ved. di Pelli Giovanni, dom. a Gropello Cairoli (Pavia), con usufrutto vitalizio a Germani *Angela Maria Aida* fu Giovanni, ved. di Pelli Giovanni
»	38542	45 —	Sorboli Augusta fu *Salvatore*, moglie di Marini Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	Sorboli Augusta fu *Augusto*, moglie, ecc., come contro, vincolata
»	138135	100 —	Fontanazza *Carmelo* fu Domizio, dom. a Caltanissetta	Fontanazza *Leonardo* fu Domizio, dom. a Caltanissetta
3.50 %	539195	49 —	Valtolina *Maria* di Gaspare, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Barzago (Como)	Valtolina *Angela Maria* di Gaspare, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 luglio 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a n. 15 posti per alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia e a n. 10 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 6 dei vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai primi 4 dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8 quando di questi posti ve ne restino disponibili dopo fatta l'assegnazione dei posti agli attuali alunni della scuola secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento.

Però, se fra questi primi 10 vincitori del concorso vi saranno donne ad esse prima che agli uomini saranno assegnati i posti col sussidio di L. 75 al mese quando ve ne siano e fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo pei detti primi 10 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che, sebbene comprese in questa graduatoria non potessero avere di tali posti, avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio, ed allora i posti gratuiti nel convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti nel convitto o posti con sussidio o senza sussidio, o quando in una classe non si possano conferire tutti i posti come sopra assegnati a quella classe, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri, vincitori del concorso o anche soltanto eleggibili in ordine all'art. 24 del regolamento nell'una o nell'altra delle due classi, a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengono nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme stanti tutte le disposizioni qui indicate, proporrà al Ministero quelli che potranno avere il sussidio e quelli che potranno avere il posto di convittore gratuito, senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero

i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti di convittori o pei posti con sussidio, restando anche sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 28 ottobre p. v., ad ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 1 e corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1920, alla Direzione della scuola, o non più tardi del 15 ottobre 1920, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore.

Pisa, 14 luglio 1920.

Il direttore: LUIGI BIANCHI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Omissis.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università (*), ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatorî nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Pel concorso al primo anno di studi preparatorî per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;

2° in una traduzione dal latino;

3° in una traduzione dal greco;

4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca

3° in quesiti di storia e geografia;

4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorî per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatorî, o del primo anno normalistico, le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso al secondo anno di studi preparatorî, tra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione dal principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

(*) Cioè delle Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

...ore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*